

ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA  
Piazza dei Martiri, 1/2  
40121 Bologna (BO)  
Cod. fiscale 04344650371

\*\*\*\*\*

STATUTO  
approvato il 17 maggio 2015

\*\*\*\*\*

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

#### **Articolo 1 - Denominazione -**

E' costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 un'associazione di promozione sociale per lo svolgimento di attività di assistenza socio-sanitaria, istruzione, formazione e divulgazione sui problemi inerenti la dislessia, denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA RICERCA E L'INTERVENTO SUI DISTURBI DI APPRENDIMENTO", in breve "AID - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

#### **Articolo 2 – Sede -**

L'associazione ha sede in Bologna e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita all'interno del Comune con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti variazioni nello statuto.

Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.

#### **Articolo 3 - Durata -**

L'associazione ha durata illimitata

#### **Articolo 4 - Scopi dell'associazione -**

L'Associazione è apartitica, non ha carattere politico, opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali.

L'Associazione opera ricorrendo prevalentemente all'apporto volontario e gratuito dei soci ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

- a) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

L'associazione persegue i propri fini attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- assistenza socio-sanitaria (escludendo l'attività clinica e riabilitativa diretta),
- formazione e divulgazione sui problemi inerenti la dislessia;
- promozione di iniziative di ricerca scientifica nel campo dei disturbi specifici di apprendimento (in breve DSA);
- promozione, organizzazione, gestione e coordinazione con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali e le Aziende U.S.L., di programmi e percorsi di formazione professionale per l'integrazione sociale e lavorativa delle persone con DSA;
- diffusione e informazione scientifica, divulgativa, operativa e logistica sulle relative problematiche ed interventi;
- promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- formazione dei formatori con competenza specifica e formazione per il personale della scuola e socio-sanitario.

L'Associazione si propone, inoltre, di fornire alle persone con DSA e alle loro famiglie un aiuto per trovare risposta ai loro problemi sia diagnostici che di assistenza scolastica e riabilitativa.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, accessoria e strutturalmente funzionale al migliore raggiungimento dei propri fini.

## TITOLO II SOCI

### **Articolo 5 - Soci -**

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

A soli scopi organizzativi e nel pieno rispetto dei principi di democraticità e di parità dei diritti, i soci possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- a) genitori e/o familiari di persone portatrici di disturbi specifici di apprendimento;
- b) adulti portatori di disturbi specifici di apprendimento;
- c) psicologi, logopedisti e medici specialisti operanti nell'ambito dei DSA;
- d) insegnanti, dirigenti scolastici, pedagogisti, psicopedagogisti;
- e) altre persone comunque interessate e motivate al raggiungimento dei fini statutari.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto, dei regolamenti approvati e del Codice Etico e le delibere del Consiglio Direttivo;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione scade per tutti gli associati il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di iscrizione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati -**

Gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale godono dei seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'associazione;
- godere dei servizi e dell'assistenza erogati dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se maggiorenni;
- accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;
- chiedere il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione, secondo modalità e limiti previsti nell'apposito Regolamento;
- diritto di recesso ai sensi del successivo art. 7.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare i seguenti obblighi:

- svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito;
- rispettare i principi di correttezza, solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale;
- osservare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e degli atti deliberati dagli organi dell'Associazione.

#### **Articolo 7 - Perdita della qualità di socio -**

La qualità di socio si perde per: recesso, decadenza, esclusione e causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente il socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal regolamento interno.

L'esclusione viene dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di procedimento disciplinare. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

### TITOLO III ORGANI SOCIALI

#### **Articolo 8 -Organi sociali -**

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;  
il Consiglio Direttivo;  
il Presidente;  
il Collegio dei Revisori;  
il Collegio dei Probiviri;  
il Comitato Etico.

Tutti gli Organi dell'Associazione, esclusa l'assemblea, possono effettuare le riunioni on-line, secondo le modalità attuative stabilite in seno al Regolamento.

Di tutte le riunioni degli Organi associativi viene redatto apposito verbale appositamente sottoscritto e/o conservato anche in via digitale presso la sede nazionale.

Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese sostenute, secondo modalità e limiti previsti nell'apposito Regolamento.

### **Articolo 9 - Assemblea dei soci -**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'Assemblea è il massimo organo deliberante ed è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa.

Ad ogni socio spetta un solo voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altra persona fisica maggiorenne, purchè non appartenente al Consiglio Direttivo, munito di regolare delega scritta.

Ciascun socio non potrà essere portato di più di numero una delega.

Il voto potrà anche essere espresso personalmente tramite strumento informatico atto a garantire l'identità del votante, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento AID.

Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità gli amministratori non hanno voto.

#### **A) ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio, entro il 30 giugno di ogni anno;
- b) approva la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- d) elegge i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- e) nomina il Comitato Etico sulla base di una rosa di nominativi proposti dal Consiglio Direttivo congiuntamente ai Presidenti di Sezione;
- f) approva i regolamenti interni ritenuti necessari per il corretto funzionamento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qual volta venga richiesto dal Presidente dell'Associazione e da almeno 3 membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è convocata mediante apposito avviso pubblicato sul sito Internet nazionale dell'Associazione, almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea si svolge presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale.

Le modalità di svolgimento delle votazioni vengono disciplinate nel Regolamento AID.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

#### **B) ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria, viene convocata con le modalità previste per quella ordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche statutarie;

- b) sullo scioglimento e la durata dell'Associazione;
- c) approva il Codice Etico e le sue eventuali modifiche.

Le Assemblee in prima convocazione sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. In seconda convocazione le assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

### **Articolo 10 - Consiglio Direttivo -**

La gestione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 9 membri.

Il Consiglio Direttivo sarà formato:

- da n. 5 membri appartenenti alle categorie A) e B) dei soci ex art. 5 dello statuto;
- da n. 2 membri appartenenti della categoria C) dei soci ex art. 5 dello statuto;
- da n. 2 membri appartenenti della categoria D) dei soci ex art. 5 dello statuto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I relativi membri possono essere eletti consecutivamente per un massimo di due mandati.

Successivamente per essere rieletti dovranno rispettare l'intervallo di almeno un mandato.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati e ciascuno di essi può candidarsi nel rispetto delle norme stabilite con apposito regolamento interno. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari. Ogni variazione nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'Assemblea alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo i poteri riservati, a norma di legge o di statuto, all'assemblea dei soci.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative, e promuovere ogni iniziativa ritenuta necessaria per il conseguimento degli scopi sociali;
- b) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- c) predisporre lo schema di bilancio annuale consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d) redigere entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio previsionale relativo all'anno successivo;
- e) predisporre la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;

- f) predisporre i necessari regolamenti interni e le eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) determinare la quota associativa annuale entro il mese di settembre;
- i) deliberare l'assunzione di eventuale personale dipendente;
- j) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- k) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- l) promuovere raccolte di fondi;
- m) istituire Comitati interni, conformemente a quanto stabilito nel Regolamento interno;
- n) pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, dandogliene comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C.;
- o) segnalare congiuntamente ai Presidenti di Sezione una rosa di nominativi per l'elezione dei membri del Comitato Etico;
- p) indire l'assemblea ordinaria e straordinaria e nominare la Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche.

Relativamente al rapporto con le Sezioni territoriali il C.D. ha il compito di:

- q) istituire i Coordinamenti regionali e le Sezioni territoriali;
- r) nominare e svolgere attività di monitoraggio dei Delegati Provinciali, oltre alla possibilità di rimettere il mandato;
- s) ratificare le elezioni dei Presidenti territoriali;
- t) ove venissero riscontrate irregolarità il C.D. ha facoltà di fare opportune verifiche, sospendere e annullare l'esito di tali elezioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo non può demandare le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), p), q), che sono sempre assunte in forma collegiale.

Il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle proprie funzioni opera in collaborazione con i Coordinatori regionali, con le Sezioni territoriali e con i Comitati interni, conformemente a quanto stabilito nel Regolamento interno.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta scritta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario dell'Associazione, o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

### **Articolo 11 - Presidente -**

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In particolare, compete al Presidente:

- curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio;

- coordinare le attività dell'Associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

### **Articolo 12 - Collegio dei Revisori -**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra coloro che siano iscritti al Registro dei Revisori legali.

I membri del Collegio dei Revisori possono anche essere non soci.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori, se invitati, possono partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

I membri del Collegio dei Revisori possono ricevere un compenso ove deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

### **Articolo 13 - Collegio dei Probiviri -**

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei soci fra soci di comprovato valore morale e competenza. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale a livello nazionale e locale.

Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente. Ha il compito di mediare, senza alcun vincolo di forma e procedura eventuali controversie sorte tra i soci e/o tra questi e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri altresì ha il compito di istruire i provvedimenti disciplinari in caso di violazione dello statuto, del Regolamento e del Codice etico dell'Associazione.

Il procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri si svolge nel rispetto del principio del diritto della difesa, secondo le procedure previste nel Regolamento AID.

Al termine del procedimento il Collegio dei Probiviri assume la decisione che viene comunicata al Consiglio Direttivo.

Le sanzioni applicabili a seguito di procedimento disciplinare sono l'avvertimento, la censura e l'esclusione.

L'avvertimento è una segnalazione circa la non correttezza di un comportamento.

La censura è una diffida a non porre più in essere un certo comportamento.

L'esclusione comporta la decadenza della qualità di associato.

Viene dichiarata per gravi violazioni dello statuto, del Regolamento e del Codice etico.

Tutte le sanzioni devono essere motivate e comunicate tramite raccomandata A/R o P.EC.

#### **Articolo 14 - Comitati interni -**

Per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, potranno essere costituiti più Comitati interni operanti in specifici ambiti di attività, con funzioni consultive e di collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Costituzione, funzionamento e attività dei Comitati interni sono disciplinate in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 14 bis - Comitato Etico -**

Il Comitato Etico è organo consultivo con funzioni di garanzia per l'effettivo rispetto da parte dell'Associazione e dei soci dei principi del Codice Etico.

Esprime ove richiesto, il proprio parere su eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi nell'ambito della vita associativa.

E' composto da numero 3 persone (più due supplenti) elette dall'assemblea all'interno di una rosa di n.ro sei candidati segnalati congiuntamente dal Consiglio Direttivo e dai Presidenti di sezione.

Il Comitato Etico rimane in carica tre anni, ed i suoi componenti sono liberamente rieleggibili.

I candidati scelti dal Consiglio Direttivo e dai Presidenti devono essere persone di specchiata onestà e moralità ed avere particolare competenza e sensibilità per i principi etici contenuti nel Codice, secondo criteri che verranno precisati nel Regolamento AID.

Per garantire la totale indipendenza del suo operato i membri del Comitato non possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione o del Collegio dei Proviviri.

I membri del Comitato sono anch'essi tenuti al dovere di indipendenza e debbono astenersi dal partecipare alle istruttorie e alle valutazioni in cui siano in conflitto di interessi, nel qual caso, subentrano i membri supplenti.

I membri del Comitato non possono essere recusati, ma situazioni di incompatibilità possono essere segnalati al Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 15 – Coordinamenti regionali –**

Negli ambiti locali in cui siano presenti un congruo numero di sezioni territoriali potranno essere costituiti Coordinamenti regionali aventi il compito di favorire l'operatività delle diverse sezioni e agevolare un miglior collegamento tra il territorio ed il Consiglio Direttivo.

Costituzione, funzionamento e attività dei Coordinamenti regionali sono disciplinati in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 16 - Sezioni territoriali -**

Negli ambiti locali in cui sia presente un congruo numero di soci potranno essere costituite Sezioni territoriali aventi il compito di favorire il collegamento tra i soci residenti nel territorio e tra gli stessi ed il Consiglio Direttivo, nonché di curare ed organizzare la diffusione dell'Associazione, la divulgazione informativa nel territorio stesso ed il miglior perseguimento dei suoi scopi nel territorio.

Costituzione, funzionamento e attività delle Sezioni territoriali sono disciplinate in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.



## TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

### **Articolo 17 - Patrimonio dell'Associazione -**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal patrimonio libero.

Il Fondo di dotazione è pari a euro 100.000=, salvo ulteriori incrementi espressamente deliberati a tale fine, ed è gestito con criteri di oculatezza, adottando forme di investimento non rischiose che ne garantiscano la sostanziale permanenza nel patrimonio dell'associazione.

Il Patrimonio libero è costituito da ogni ulteriore risorsa economica a disposizione dell'Associazione, ed è costituita da ogni bene, mobile o immobile acquisito anche a seguito di lasciti o donazioni.

Gli eventuali avanzi di gestione prodotti non possono essere in nessun caso distribuiti, né direttamente né indirettamente, ed affluiscono al Patrimonio libero, ovvero al Fondo di dotazione, secondo le deliberazioni in tal senso dell'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale.

### **Articolo 18 - Risorse economiche -**

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi concessi da enti e privati;
- frutti e da rendite di beni e valori appartenenti all'Associazione, nonché dai proventi dell'eventuale alienazione di essi;
- contributi erogati da organismi internazionali, Unione Europea, Stato, Regioni, Enti Locali in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati e finanziati;
- ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- eventuali proventi derivanti da attività commerciali accessorie a quelle istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

### **Articolo 19 - Bilancio d'esercizio -**

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il successivo 30 giugno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

### **Articolo 20 - Libri dell'associazione -**

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

## TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### **Articolo 21 - Devoluzione del patrimonio sociale -**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 22 - Codice Etico -**

Gli associati devono rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico.

Le disposizioni del Codice Etico devono intendersi come principi che orientano la vita dell'Associazione nonché l'attuazione e l'interpretazione del presente Statuto e del Regolamento AID.

### **Articolo 23 – Disposizioni Generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.